

## **REGOLAMENTO**

**Conferimento degli incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 110, comma 6, del D. Lgs 267/2000 (art. 3, comma 56, della legge 24/12/2007 n. 244, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito con la legge 6/8/2008 n. 133).**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24/12/2007 n. 244, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito con la legge 6/8/2008 n. 133, con il presente regolamento, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 24/12/2007 n. 244 il presente regolamento è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla sua loro adozione.

L'Amministrazione comunale, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 77, della legge 24/12/2007 n. 244 le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs 165/2001 non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

La possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione è consentita solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo e non sono utilizzabili per prestazioni che presentano un contenuto professionale ordinario finalizzate a soddisfare esigenze proprie del funzionamento della struttura amministrativa comunale per le quali, se necessario, l'Ente farà ricorso ai contratti di lavoro flessibile nei limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001.

Elementi caratteristici del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono:

- continuità, in contrapposizione alla occasionalità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;
- coordinazione, che è costituita dal vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo;
- prestazione prevalentemente personale, in virtù della quale il ricorso a propri collaboratori risulta decisamente limitato.

Rimangono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli incarichi a legali per la rappresentanza e il patrocinio giudiziale.

### **Art. 2**

#### **Competenza per il conferimento degli incarichi**

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede, al comma 2, che : "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro" e dell'art. 1, commi 11 e 42, della legge 311/2004, gli incarichi vengono conferiti dai dirigenti di Settore interessati al conferimento dell'incarico.

### **Art. 3**

#### **Presupposti per il conferimento**

Gli incarichi vengono conferiti in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento a questa Amministrazione o corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati specificati in programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione dal punto di vista qualitativo e non quantitativo;

- c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione;
- e) deve essere accertata e dichiarata la proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità che intende conseguire l'amministrazione.

Tali condizioni debbano tutte ricorrere perché l'incarico possa essere considerato conferito lecitamente e senza incorrere nell'ipotesi del danno erariale.

L'incarico di collaborazione non può ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento dell'attività avviata e programmata.

#### **Art. 4**

#### **Programmazione dei fabbisogni**

Ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 24/12/2007 n. 244 come dall'art. 46, comma 2, della legge 6/8/2008 n. 133, l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 5**

#### **Selezione dei collaboratori mediante procedure comparative**

Il Responsabile dell'Area interessato individua i collaboratori cui conferire gli incarichi di cui all'art. 1, attraverso procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali.

Il Responsabile dell'Area interessato emette un avviso che stabilisce i criteri di valutazione e i termini temporali entro cui presentare le domande di partecipazione, corredate da curriculum vitae.

Il responsabile dell'Area interessato al conferimento dell'incarico di collaborazione valuta caso per caso, in relazione alla tipologia di incarico da affidare, il tipo di formazione adeguata da richiedere, ferma restando l'assoluta inderogabilità del requisito della particolare e comprovata specializzazione.

L'avviso è pubblicato all'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente

Gli incarichi di importo superiore a 206.000 euro al netto di Iva, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria.

#### **Art. 6**

#### **Valutazione delle domande**

Le domande, con i relativi curricula pervenuti, dai quali deve evincersi la particolare e comprovata specializzazione, sono esaminate dal Responsabile dell'Area interessato al conferimento dell'incarico.

Il Responsabile di Settore per ciascun curriculum esprimerà un giudizio sintetico, attribuendo un punteggio numerico di valore, da 1 a 10 (1, valore più basso, 10, valore più alto).

Sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato, il Responsabile dell'Area predispone una graduatoria definitiva. A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età.

#### **Art. 7**

#### **Disciplinare d'incarico**

I rapporti di collaborazione di cui all'art. 1 sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, approvato con apposita determinazione dirigenziale del Responsabile dell'Area.

I contratti sono stipulati in forma scritta, e devono contenere i seguenti elementi:

- durata della collaborazione;
- luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- oggetto della prestazione;
- compenso della collaborazione.

Il pagamento del compenso avviene, di regola, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrante le attività svolte.

#### **Art. 8**

#### **Conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa**

La procedura selettiva può non essere effettuata, e l'incarico, quindi, può essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 da parte del Responsabile dell'Area competente, nei seguenti casi:

1. esito della precedente procedura comparativa per mancanza di domane o per mancanza di candidati idonei
2. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
3. prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario.
4. nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal responsabile dell'Area competente, situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa
4. per incarichi inferiori a 20.000 euro, al netto dell'Iva.

#### **Art. 9 Limiti di spesa**

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo dell'Ente.

#### **Art. 10 Efficacia dei contratti**

Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2007 n. 244 i contratti relativi a rapporti di consulenza di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale di questa amministrazione stipulante.

L' onere di pubblicazione ed i relativi effetti riguarda tutti gli incarichi conferiti a soggetti esterni anche nel caso in cui siano previsti da specifiche disposizioni legislative.

Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

#### **Art. 11 Anagrafe delle prestazioni**

Ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 che ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'anagrafe delle prestazioni e ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'Ente è tenuto a comunicare al Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento da parte delle amministrazioni comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.

L'obbligo di comunicazione si riferisce a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione.

#### **Art. 12 Comunicazioni obbligatorie**

Ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legge n. 510 del 1996 come modificato dal comma 1180 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, l'Ente dà comunicazione al Centro per l'impiego competente territorialmente, l'instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, entro il giorno antecedente ad essa, mediante documentazione avente data certa di comunicazione.

#### **Art. 13 Controlli dell'organo di revisione d della Corte dei Conti**

Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente Art. 1, comma 1, sono sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti.

#### **Art. 14 Esclusioni**

Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento:

- a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 113/2008 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della legge n. 311/2004;
- b) le prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
- b) la rappresentanza in giudizio .

**Art. 15**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore allo scadere dei previsti termini di pubblicazione della delibera di sua approvazione.